


Allegato 3 – Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto

N.	DOMANDA	RISPOSTA
1	È possibile che l'impresa richiedente affidi i lavori a più fornitori, ad esempio uno per la bonifica della copertura in cemento amianto e uno per il rifacimento della nuova copertura?	L'Avviso pubblico non prevede limiti nel merito delle questioni poste, purché gli interventi di rimozione e trasporto dei MCA siano svolti da ditte qualificate e iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali nelle categorie 10A o 10B per la rimozione e nella categoria 5 per il trasporto, secondo quanto previsto dall'Allegato.
2	È possibile che la ditta edile che si occupa del rifacimento della copertura subappalti ad altra ditta la bonifica da amianto? Viceversa, è possibile per la ditta che si occupa della bonifica da amianto subappaltare ad altra ditta una parte dei lavori o il rifacimento del tetto?	L'Avviso pubblico non prevede limiti nel merito delle questioni poste, purché le fatture prodotte in fase di rendicontazione corrispondano alle spese previste riportate nei preventivi e nella perizia asseverata e purché gli interventi di rimozione e trasporto a discarica autorizzata siano svolti da ditte qualificate e iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali 10A, 10B o 5, secondo quanto previsto dall'Allegato. Si segnala a questo proposito che secondo quanto previsto dal d.lgs. 81/08 il datore di lavoro è comunque responsabile della scelta delle ditte che svolgono le operazioni di rimozione, smaltimento e trasporto del MCA. Si evidenzia inoltre che, in considerazione della natura dei lavori oggetto di finanziamento secondo l'Asse 3, i preventivi dei lavori previsti dal progetto devono essere presentati da ditte abilitate allo svolgimento di opere edili.
3	Nell'Allegato, art. 3, viene specificato che all'impresa richiedente proprietaria dell'immobile sarà finanziato solo l'intervento nella parte dell'immobile utilizzata dai propri lavoratori e non locata. Si indica inoltre che "Sono invece ammessi gli interventi richiesti dall'azienda locataria dell'immobile oggetto dell'intervento"; si intende sempre in riferimento alla sola parte dell'immobile in cui i suoi lavoratori svolgono l'attività o sarà finanziato anche l'intervento di bonifica sulla restante parte dell'immobile?	Come previsto dall'Allegato gli interventi devono essere effettuati presso il luogo di lavoro nel quale l'impresa richiedente esercita la propria attività. Pertanto, sia nel caso di impresa proprietaria sia nel caso di impresa locataria, il finanziamento può riguardare esclusivamente la porzione di immobile presso la quale operano i lavoratori dell'impresa richiedente.
4	Se l'edificio per il quale si chiede la bonifica della copertura in MCA è di proprietà di un'impresa ma questa lavora alcuni piani sotto la copertura avendo dato in affitto ad altra impresa i locali dei piani superiori, il progetto è comunque finanziabile?	Nel caso prospettato il manufatto in MCA è a copertura di una porzione di immobile non utilizzata dall'impresa richiedente; pertanto viene meno il requisito dell'art. 9 dell'Avviso pubblico che prevede che le spese siano sostenute dall'impresa i cui lavoratori beneficiano dell'intervento e quindi il progetto non è finanziabile.

5	Per i progetti di bonifica da materiale contenenti amianto a quale data l'impresa deve essere proprietaria, locataria o comodataria dell'immobile per il quale s'intende realizzare l'intervento?	Come previsto dall'art. 23 dell'Avviso pubblico, il progetto deve essere realizzato in immobili già nella disponibilità dell'impresa (in proprietà, locazione o comodato) alla data di pubblicazione dell'Avviso, quindi al 20/12/2023.
6	In caso di presentazione del Piano di lavoro prima della data di chiusura della procedura informatica di cui all'art. 9 dell'Avviso pubblico, attraverso quali documenti l'impresa può dare evidenza, in fase di rendicontazione, della data effettiva di inizio lavori?	Nel caso prospettato, la documentazione presentata in fase di rendicontazione dovrà fornire un'evidenza oggettiva della data di inizio lavori; a questo fine si ritiene idonea la documentazione presentata al Comune relativa al titolo abilitativo edilizio.
7	È finanziabile un progetto di rimozione di un controsoffitto in MCA in assenza di una sovrastante copertura in MCA?	No, in quanto finalità principale dell'Allegato è la bonifica della copertura in MCA in assenza della quale non è finanziabile la bonifica del solo controsoffitto.
8	È finanziabile un progetto di rimozione di una copertura in MCA con incapsulamento del sottostante controsoffitto, anch'esso in MCA?	No, in quanto l'Allegato 3 prevede la specifica Tipologia di intervento b) descrittiva della fattispecie prospettata, in relazione alla quale la mancata rimozione dei MCA costituenti il controsoffitto comporterebbe una sostanziale permanenza del rischio, in contrasto con la finalità dell'Avviso pubblico, di miglioramento documentato delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori.
9	È finanziabile un progetto di rimozione di una parete verticale in materiali contenenti amianto?	No, le Tipologie di intervento previste dall'Allegato riguardano unicamente la bonifica delle coperture in MCA e dell'eventuale controsoffitto e sottocopertura.
10	Tra la documentazione da allegare alla perizia in fase di conferma e completamento della domanda è riportato il certificato di analisi o rapporto di prova, relativo ai campioni dei MCA oggetto della bonifica, emesso da laboratorio qualificato dal Ministero della Salute per la specifica metodologia di analisi utilizzata, comprensivo della determinazione della tipologia di amianto secondo l'art. 247 del d.lgs. 81/2008; esistono dei vincoli sulla data in cui deve essere emessa la certificazione?	Nell'Allegato non viene specificata una data limite per la certificazione. Si evidenzia inoltre che, se sostenute prima della data di chiusura della procedura informatica di cui all'art. 9 dell'Avviso pubblico, le spese per la determinazione analitica potranno essere inserite tra le spese tecniche solo se effettuate ai fini del piano di lavoro qualora anch'esso sia stato presentato prima di tale data. A tal fine all'interno del piano di lavoro dovrà risultare il riferimento al certificato di analisi/rapporto di prova.
11	Dove si può reperire l'elenco dei laboratori qualificati dal Ministero della salute per le analisi sull'amianto?	La lista dei laboratori qualificati ad effettuare analisi sull'amianto è disponibile sul sito del Ministero della salute, nelle pagine dedicate all'amianto.
12	Nel caso in cui oltre alla copertura siano presenti sottocopertura o controsoffitto o nel caso in cui le coperture siano poste su immobili diversi, dovrà essere inviato un certificato di analisi o un rapporto di prova per ogni tipo di manufatto e per ogni immobile?	Sì, in quanto la natura di materiale contenente amianto deve essere dimostrata per ogni elemento soggetto a bonifica. In termini applicativi ciò comporta che, ad esempio: <ul style="list-style-type: none">• nel caso di coperture in MCA di più immobili è necessario inviare almeno un certificato/rapporto di prova per ogni copertura;• se presenti in/su un medesimo immobile anche una sottocopertura o un controsoffitto oltre alla copertura è necessario

		inviare almeno un certificato/rapporto di prova per ciascuno di tali elementi.
13	Per quanto riguarda la relazione di campionamento si chiede in quali casi deve essere inviata e da chi deve essere redatta.	La relazione di campionamento dei MCA deve essere allegata alla perizia quando il documento emesso dal laboratorio per la presentazione del risultato delle analisi è un "Rapporto di prova". In questo caso la relazione deve permettere di riferire il risultato delle analisi al campione prelevato dal manufatto da bonificare e consegnato al laboratorio. In tal senso la relazione deve contenere l'ubicazione in pianta e le foto del punto di prelievo del campione oltre alle informazioni descrittive (luogo, data, nome e qualifica dell'incaricato del campionamento, osservazioni visive, modalità di campionamento, data e laboratorio di consegna del campione, ecc.). La relazione deve essere redatta da chi effettua il campionamento che, secondo l'Allegato, deve essere personale della ditta incaricata della bonifica o del laboratorio che svolge le analisi.
14	Tra gli allegati alla perizia è indicata anche la fotografia aerea del sito. È possibile allegare immagini aeree o satellitari ricavate da software o strumenti geografici disponibili su Internet?	Sì. Dall'immagine si deve poter rilevare la localizzazione geografica del sito e dei manufatti oggetto di intervento di bonifica amianto anche attraverso le coordinate geografiche estratte dai medesimi strumenti, in particolare nei casi in cui i dati forniti per l'ubicazione del sito non permettano l'identificazione univoca dello stesso.
15	Come deve essere calcolata la superficie della copertura ai fini della determinazione del valore limite complessivo delle spese di progetto per la bonifica e il rifacimento della stessa?	La superficie della copertura soggetta a bonifica deve essere calcolata come proiezione in pianta della stessa, inclusi eventuali lucernari integrati nella copertura e oggetto anch'essi di rimozione. Devono invece essere escluse dal calcolo le altre parti non costituite da MCA quali per esempio le parti scoperte delle travi a Y. Quindi ad esempio nel caso di cui allo schema sotto riportato, i mq di copertura in MCA sono determinati dalla proiezione (linea rossa tratteggiata) in pianta delle sole parti corrispondenti agli elementi in MCA (linea rossa piena).
		
16	Come deve essere calcolata la superficie del controsoffitto ai fini della determinazione del valore limite complessivo delle spese di progetto per la bonifica e il rifacimento dello stesso?	La superficie del controsoffitto soggetto a bonifica deve essere calcolata come proiezione in pianta dello stesso, inclusi eventuali lucernari integrati nel controsoffitto e oggetto anch'essi di rimozione.

		Devono essere invece escluse dal calcolo le altre parti non costituite da MCA.
17	È possibile includere nelle spese di rifacimento della copertura quelle relative all'acquisto e alla posa in opera di arcarecci o listoni nonché quelle relative ai listelli di fissaggio della copertura?	Le spese per l'acquisto di arcarecci o listoni non sono ammissibili a finanziamento in quanto l'Allegato esclude le spese relative al rifacimento/consolidamento delle strutture di sostegno della copertura e al rifacimento degli elementi strutturali del tetto, delle orditure, dei solai, delle travature. Diversamente, è possibile includere nel computo delle spese quelle relative ai listelli di fissaggio della copertura se previsti dalla specifica tipologia costruttiva, in quanto non costituiscono elementi strutturali di sostegno della copertura.
18	Nel caso in cui oltre alla copertura siano presenti MCA nel rivestimento dei frontalini perimetrali della copertura (cd. velette), è possibile conteggiarli come copertura ai fini del calcolo del valore limite del progetto?	No. Essendo tuttavia gli eventuali rivestimenti dei frontalini delle coperture elementi accessori delle coperture stesse, il costo della loro rimozione è ammissibile a finanziamento all'interno del massimale di spesa previsto dall'Allegato.
19	È ammissibile la spesa relativa al campionamento dei materiali in MCA?	No, in quanto non rientra né nelle spese di progetto né nelle spese tecniche previste dall'Allegato.
20	È possibile includere nei costi degli ancoraggi anche quelli relativi all'acquisto e all'installazione delle scale di accesso alla copertura e di parapetti sulla copertura?	No, non sono ammessi elementi diversi dai dispositivi oggetto della norma Uni 11578:2015.
21	A pag. 7, nella tabella "Sezione 2 - Lavorazione svolta", sotto la parola Punteggio, perché la data "31 dicembre 2021" è evidenziata in rosso?	La data è evidenziata in rosso in quanto trattasi di un aggiornamento dell'Allegato 3.